

**CONVENZIONE PER LA DIFFUSIONE DI FONOGRAMMI
IN DISCOTECHES, SALE DA BALLO E LOCALI DI INTRATTENIMENTO DANZANTE**

tra

SCF - Consorzio Fonografici, con sede in 20145 Milano, Via Leone XIII, 14, iscritto al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Milano al n. 6812/2000, Codice Fiscale e Partita IVA n. 12925820156, (nel seguito "SCF"), in persona del suo presidente e legale rappresentante *pro tempore*, dott. Gianluigi Chioldaroli;

e

FIPE - Federazione Italiana Pubblici Esercizi, con sede in 00153 Roma, Piazza G. G. Belli n. 2 (nel seguito "FIPE") in persona del suo presidente e legale rappresentante *pro tempore*, dott. Lino Enrico Stoppani.

PREMESSO CHE

- A) SCF è il consorzio di imprese maggiormente rappresentativo dei produttori fonografici operanti in Italia, istituito al fine di esercitare in modo collettivo i diritti di utilizzazione relativi ai Fonogrammi di titolarità di ogni casa discografica, persona fisica o giuridica, pubblica o privata che gli abbia conferito, o gli conferisca in futuro, apposito mandato. SCF agisce pertanto in nome proprio e per conto dei propri Mandanti (come *infra* definiti);
- B) FIPE, attraverso la propria struttura di categoria, SILB, Associazione Italiana Imprese di Intrattenimento da Ballo e Spettacolo, è l'associazione maggiormente rappresentativa degli esercenti di discoteche, sale da ballo, locali di intrattenimento danzante analoghi e di pubblico spettacolo;
- C) ai sensi dell'art. 73 della Legge 22 aprile 1941 n. 633 e sue successive modificazioni (nel seguito "L.d.A."), chiunque utilizzi in pubblico a scopo di lucro Fonogrammi di titolarità dei produttori fonografici è tenuto a corrispondere loro un compenso;
- D) con il presente atto SCF e FIPE intendono concludere una Convenzione quadro (di seguito la "Convenzione") - al fine di definire, anche ai sensi del D.P.C.M. 1 settembre 1975, termini e condizioni applicative dei compensi di cui alla lettera C) della Premessa nonché i criteri di corresponsione degli stessi attraverso uno specifico sistema tariffario - alla quale potranno aderire gli Esercenti (come meglio definiti all'art. 1) che organizzano intrattenimenti danzanti con Fonogrammi, con particolare riferimento agli Esercenti Associati Aderenti (come meglio definiti all'art. 1);
- E) la Convenzione, a far tempo dalla data di decorrenza di cui all'art. 11 e senza pregiudizio di quanto precisato al successivo art. 12 annulla e sostituisce ogni contratto, scrittura, intesa o prassi precedentemente esistente in relazione al pagamento del compenso di cui all'art. 73 L.d.A. tra SCF, SILB e FIPE nonché tra SCF e gli Esercenti che aderiranno alla presente Convenzione secondo le modalità di cui all'art. 7;
- F) SCF, con il generale scopo di evitare che gli Esercenti Aderenti alla Convenzione subiscano delle richieste di pagamento del compenso ex art. 73 L.d.A. da soggetti diversi da SCF e dai suoi Mandanti (quali ad esempio AFI), si impegna ad attivare senza indugi negoziati con AFI ovvero la sua mandataria SIAE al fine di concordare un sistema di riscossione dei compensi di cui all'art. 73 L.d.A. che non leda gli Interessi degli Esercenti Aderenti;

21
f

G) In ogni caso, SCF, tenuto conto della concreta possibilità che gli Esercenti Aderenti siano tenuti a pagare il compenso ex art. 73 L.d.A. anche a terzi soggetti (in considerazione del fatto che SCF non rappresenta il 100% dei produttori di Fonogrammi), si impegna a tener indenni gli Esercenti Aderenti da eventuali duplicazioni del pagamento dei compensi oggetto della presente Convenzione.

Tutto ciò premesso e ritenuto, che unitamente agli allegati costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo, si conviene quanto segue:

ART 1 – DEFINIZIONI

Nella Convenzione le espressioni che seguono avranno il significato qui di seguito loro attribuito:

"Fonogramma" - indica qualunque Fissazione di suoni di una esecuzione o di altri suoni o di una rappresentazione di suoni, che non sia una fissazione incorporata in un'opera cinematografica o in altra opera audiovisiva, pubblicata dai produttori fonografici Mandanti e regolarmente da essi posta in commercio in Italia.

"Fissazione" - indica l'incorporazione di suoni o di loro rappresentazioni, che ne consenta la percezione e/o comunicazione mediante apposito dispositivo.

"Locale" - indica la discoteca, la sala da ballo, il night club ed ogni altro analogo locale di intrattenimento danzante, sia al chiuso che all'aperto, in cui vengano utilizzati e comunicati al pubblico a scopo di lucro Fonogrammi previa acquisizione delle autorizzazioni prescritte dalle norme di legge a scopo di intrattenimento danzante.

"Mandanti" - indica i soggetti, ivi inclusi i consorziati di SCF, titolari, in via originaria o derivativa, dei diritti di utilizzazione di cui alla lettera C) della Premessa relativi ai Fonogrammi, che abbiano conferito o conferiscano in futuro a SCF, direttamente o per il tramite di altre associazioni di categoria, mandato per la gestione e l'esercizio dei medesimi diritti. La definizione indica in particolare tutti i produttori fonografici indicati nell'elenco dei mandanti e dei consorziati di SCF pubblicato e periodicamente aggiornato sul sito web di SCF: www.scfitalia.it.

"Repertorio" - indica tutti i Fonogrammi i cui diritti di utilizzazione siano di spettanza dei Mandanti e siano gestiti da SCF.

"Esercenti" - indica i soggetti che gestiscono le attività di intrattenimento danzante svolte nei Locali.

"Esercenti Aderenti" - indica gli esercenti che organizzano intrattenimenti danzanti con fonogrammi che abbiano aderito alla presente Convenzione ai sensi del successivo art. 7.

"Esercenti Associati Aderenti" - indica gli Esercenti Associati a FIPE che abbiano aderito alla presente Convenzione secondo le modalità di cui all'art. 7.

"Evento" - indica l'insieme degli intrattenimenti danzanti con o senza fonogrammi che hanno svolgimento in ciascuna giornata di apertura del Locale.

"Intrattenimento" - indica ciascuna giornata di apertura del Locale durante la quale vengano utilizzati e comunicati al pubblico Fonogrammi facenti parte del Repertorio a scopo di lucro con intrattenimento danzante.

"Tabella Tariffaria" - indica la tabella di cui al successivo art. 3.1 nella quale sono indicati i Compensi Unitari dovuti dagli Esercenti Aderenti ai sensi della presente Convenzione.



ART. 2 - OGGETTO

2.1 SCF dà atto che gli Esercenti Associati Aderenti e gli Esercenti Aderenti, in quanto soggetti responsabili dell'utilizzazione all'interno dei propri Locali dei Fonogrammi, adempiono integralmente gli obblighi imposti dall'art. 73 L.d.A. mediante il pagamento dei Compensi indicati ai successivi artt. 3.1 e 4.

2.2 Fermo quanto previsto alle lett. F e G della Premessa e agli artt. 10.5 e 10.6, i Compensi indicati agli artt. 3 e 4 della Convenzione sono stabiliti in misura forfetaria e comprendono anche il Compenso che spetterebbe sempre ex art. 73 L.d.A. a soggetti diversi da SCF o dai suoi Mandanti per l'utilizzo di fonogrammi che non fanno parte del Repertorio.

2.3 Ogni altro diritto di utilizzazione dei Fonogrammi facenti parte del Repertorio, diverso da quelli sopra indicati, è espressamente escluso dalla licenza concessa con la presente Convenzione. In particolare, è escluso dalla Convenzione il diritto di riprodurre i Fonogrammi ai sensi dell'art. 72, lett. a), L.d.A.

2.4 Sono esclusi dall'applicazione della Convenzione gli Esercenti di Locali che, pur essendo destinati all'intrattenimento a scopo di lucro, anche danzante, non facciano uso di dischi, di apparecchi analoghi e comunque di musica registrata, ma si avvalgano per l'intrattenimento danzante esclusivamente di orchestre, cantanti e/o di altri numeri di arte varia dal vivo. Resta fermo l'obbligo di corrispondere il compenso per musica d'ambiente, ove dovuto in base a disposizioni diverse dall'art. 73 L.d.A.. Sono inoltre esclusi dalla Convenzione i diritti al compenso per la comunicazione dei Fonogrammi facenti parte del Repertorio in occasione di intrattenimenti finalizzati alla promozione di aziende, imprese commerciali o comunque organizzati nell'ambito di specifiche manifestazioni a carattere nazionale ed internazionale (festival, sfilate di moda ecc.), che sono oggetto di separata specifica disciplina. In tale ultimo caso è esclusa ogni responsabilità dell'Esercente relativamente ai compensi dovuti dai terzi.

ART. 3 - COMPENSO DOVUTO DAGLI ESERCIZI CHE ORGANIZZANO CON CONTINUITA' INTRATTENIMENTI CON FONOGRAMMI

3.1 Compenso Comunicazione Fonogrammi

A fronte dell'utilizzo dei Fonogrammi da parte degli Esercenti Aderenti all'interno dei loro Locali per Intrattenimento a scopo di lucro, ciascun Esercente Aderente corrisponderà a SCF, nei termini e secondo le modalità di cui al successivo art. 8, il Compenso Unitario di volta in volta applicabile di cui alla Tabella Tariffaria allegata (all. n. 1 - di seguito "Tabella Tariffaria"), che è parte integrante della presente Convenzione, per ciascun Intrattenimento organizzato dal medesimo Esercente Aderente, salvo quanto indicato di seguito.

I Compensi Unitari di cui alla Tabella Tariffaria si applicano:

- ai Locali ad apertura annuale che organizzano almeno 20 Intrattenimenti per anno solare;
- ai Locali ad apertura stagionale che organizzano almeno 12 Intrattenimenti nel periodo di apertura.

Ai fini della presente Convenzione sono considerati ad apertura annuale i Locali che svolgono la loro attività per almeno 6 mesi per anno solare.

I suddetti limiti ai fini della presente Convenzione non sono operanti nei confronti dei Locali di nuova apertura, documentata dal rilascio del titolo autorizzatorio, i quali potranno beneficiare della Tabella Tariffaria.

L'allegata Tabella Tariffaria declina i Compensi Unitari in funzione di classi di capienza e del numero di Intrattenimenti nell'anno solare. Al fine della determinazione degli sconti in

relazione al numero di intrattenimenti non si tiene conto di eventuali mutamenti di gestione e/o di titolarità intervenuti nel corso dell'anno.

3.2 Con riferimento agli intrattenimenti organizzati in Locali che non rispondono ai requisiti di cui all'art. 3.1 che precede, i compensi unitari di cui alla Tabella Tariffaria sono determinati ai sensi del successivo art. 4.

3.3 Il compenso unitario di cui alla Tabella Tariffaria applicabile a ciascun Esercente Aderente viene determinato sulla base della capienza massima dei Locali di proprietà o comunque gestiti da detto Esercente Aderente, così come stabilita ai fini del rilascio della licenza di cui agli artt. 68 e 80 T.U.L.P.S. e 141 Regolamento di Esecuzione ed in essa pubblicata. SCF e FIPE si danno reciprocamente atto del fatto che i compensi unitari di cui alla Tabella Tariffaria sono stati determinati forfaitariamente tenendo conto delle dinamiche del mercato di riferimento e dell'eventuale concomitanza, nel corso dello stesso Evento, di intrattenimenti con fonogrammi e con musica dal vivo.

Il compenso è inclusivo delle utilizzazioni di musica d'ambiente eventualmente effettuate nell'ambito dell'Evento.

3.4 Nel caso di Locali con capienza complessiva superiore a 400 persone, che siano suddivisi in più ambienti, dotati o meno di autonoma capienza, qualora l'utilizzo dei fonogrammi avvenga in concomitanza all'utilizzo di musica dal vivo in uno o più dei suddetti ambienti, il compenso viene determinato prendendo a riferimento la fascia di capienza di cui alla Tabella Tariffaria immediatamente inferiore a quella corrispondente alla capienza complessiva.

3.5 Gli Esercenti Aderenti provvederanno ad acquisire presso i Disc-Jockey apposita dichiarazione in ordine all'avvenuto assolvimento da parte di questi ultimi degli obblighi di legge in tema di riproduzione di fonogrammi (art. 72 L.D.A.).

3.6 I compensi di cui agli artt. 3 e 4 della Convenzione verranno aggiornati di anno in anno, a partire dall'anno 2011 e previa verifica tra le parti, tenuto conto della variazione registrata dall'indice ISTAT "dei prezzi al consumo per famiglie di operai e di impiegati", riferito al mese di settembre dell'anno precedente.

ART. 4 – COMPENSO PER INTRATTENIMENTI OCCASIONALI

Il compenso comunicazione fonogrammi relativo agli intrattenimenti organizzati in Locali privi dei requisiti di cui all'art. 3.1 che precede è determinato moltiplicando i compensi unitari di cui alla Tabella Tariffaria per 3 (tre) volte.

ART. 5 - IVA

I compensi di cui agli artt. 3 e 4 devono intendersi IVA esclusa e al netto di qualunque altra imposta, tassa o contributo anche di futura istituzione.

ART. 6 – SCONTO ASSOCIATIVO

6.1 In ragione della collaborazione e, ove occorra, degli interventi che si rendessero necessari da parte del Sistema Organizzativo Federale di FIPE per gli aspetti esecutivi della Convenzione, SCF riconosce solamente agli Esercenti Associati Aderenti uno sconto

Associativo nella misura indicata del 30% (trenta per cento) da applicarsi sui Compensi Unitari di cui ai precedenti artt. 3 e 4 relativi al periodo di effettiva iscrizione all'associazione dell'Esercente Associato Aderente, salvo quanto previsto dagli artt. 6.2 e 6.3.

6.2 SCF applicherà lo Sconto Associativo con decorrenza dal primo giorno del mese di iscrizione dell'Esercente Associato Aderente al Sistema Organizzativo Federale di FIPE.

6.3 SCF riconosce che gli Esercenti Associati Aderenti che interrompano il loro rapporto associativo con il Sistema Organizzativo Federale di FIPE potranno comunque beneficiare dell'applicazione dello Sconto Associativo sino all'ultimo giorno del mese nel quale si sia interrotto il predetto rapporto.

ART. 7 – MODALITA' DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE

Gli Esercenti che intendano aderire alla Convenzione provvederanno a compilare, sottoscrivere ed inviare in originale a SCF l'allegato Modulo di Adesione (All. n. 2).

Con la sottoscrizione del Modulo di Adesione, gli Esercenti Aderenti si obbligano espressamente a:

- a) effettuare, alle scadenze concordate, i pagamenti in favore di SCF di cui al successivo art. 8, provvedendo altresì ad inviare a SCF le dichiarazioni mensili o trimestrali ivi previste;
- b) esibire, a richiesta di SCF o di suoi incaricati, a comprova dell'esattezza e completezza delle dichiarazioni rese:
 - l'atto autorizzativo dell'attività di intrattenimento da cui risulti la capienza del Locale;
 - il mod. C1 riassuntivo degli intrattenimenti per i quali l'Esercente Aderente – qualora ne ricorrano i presupposti - ha effettuato le prescritte dichiarazioni alle Autorità fiscali;
 - i Permessi rilasciati dalla SIAE per lo svolgimento dell'attività di intrattenimento;
 - ogni altro documento necessario a comprovare l'esatto e completo adempimento da parte dell'Esercente Aderente degli obblighi di cui alla Convenzione; in caso di contestazione circa i documenti richiesti da SCF, l'Esercente Associato Aderente avrà la facoltà di ricorrere alle procedure di cui al successivo art. 13.
- c) nei cinque anni successivi all'adesione, consentire a SCF di chiedere agli uffici ed enti pubblici che custodiscono i dati dichiarati nel modulo di adesione il controllo circa la veridicità di quanto dichiarato, e di esercitare il diritto di accesso presso i medesimi uffici ed enti pubblici, ivi compresa la SIAE, per ottenere copia della documentazione di cui alla precedente lett. b);
- d) più in generale adempiere puntualmente tutte le obbligazioni previste a carico degli Esercenti Aderenti dalla presente Convenzione;
- e) limitatamente agli Esercenti Associati Aderenti, comunicare immediatamente per iscritto a SCF la eventuale interruzione del proprio rapporto associativo con il Sistema Organizzativo Federale di FIPE.

In caso di mancato adempimento degli obblighi sopra elencati, l'Esercente Aderente potrà essere assoggettato altresì alle conseguenze di cui all'articolo 9 che segue secondo le modalità ivi previste.

ART. 8 - MODALITÀ DI RISCOSSIONE DEI COMPENSI

8.1. Anticipo Minimo Garantito

A) Locali ad attività annuale con meno di quindici Intrattenimenti al mese - gli Esercenti Aderenti provvederanno a versare a titolo di Anticipo Minimo Garantito in conto dei Compensi di cui agli artt. 3 e 4, entro il 15 gennaio, il 15 aprile, il 15 luglio ed il 15 ottobre di ciascun anno solare un importo pari al compenso dovuto per un Intrattenimento a settimana per ciascuna settimana di effettiva apertura nel trimestre. Il compenso unitario viene determinato in base alla capienza dichiarata dall'Esercente nel Modulo di Adesione.

B) Locali ad attività annuale con almeno quindici Intrattenimenti al mese o ad attività stagionale - gli Esercenti Aderenti provvederanno a versare a titolo di Anticipo Minimo Garantito in conto dei compensi di cui agli artt. 3 e 4 entro il 15 di ciascun mese solare di apertura un importo pari al compenso dovuto per un Intrattenimento a settimana per ciascuna settimana di effettiva apertura nel mese.

A cognizione dell'avvenuto pagamento dell'importo dovuto a titolo di anticipo, SCF rilascerà quietanza.

8.2 Nella sola ipotesi in cui, per comprovati ed adeguatamente documentati e validi motivi, l'Esercente Aderente, proprietario o gestore dei Locali di cui all'art. 8.1, lettere A e B, non abbia potuto svolgere la sua normale attività di intrattenimento, esso potrà richiedere a SCF la restituzione parziale o totale di quanto corrisposto a titolo di Anticipo Minimo Garantito. SCF restituirà tali importi entro 90 giorni dalla ricezione della richiesta a meno che l'Esercente Aderente non richieda espressamente e per iscritto che la restituzione avvenga a mezzo conguaglio con quanto dovuto per i periodi di attività successivi.

8.3. Dichiarazioni periodiche e pagamento del saldo

A) Locali ad attività annuale con meno di quindici intrattenimenti al mese - Fermo quanto previsto alle lett. F e G della Premessa e ai successivi artt. 10.5 e 10.6, entro le scadenze di cui alla lettera A del precedente art. 8.1 gli Esercenti Aderenti, contestualmente al versamento dell'ammontare dell'Anticipo Minimo Garantito ivi previsto, provvederanno a dichiarare le date degli Intrattenimenti organizzati durante il trimestre precedente utilizzando l'apposito Modulo (all. n. 3) e ad effettuare il versamento di quanto eventualmente dovuto a conguaglio per gli Intrattenimenti organizzati in detto trimestre, salvo il diritto di ottenere la restituzione di cui all'art. 8.2. In particolare, il conguaglio è determinato sottraendo dagli importi dovuti ai sensi degli artt. 3 e/o 4 della Convenzione (comprensivi degli eventuali sconti associativi), gli importi già corrisposti a titolo di Anticipo Minimo Garantito di cui all'art. 8.1, lettera A. In caso di cessazione dell'efficacia della presente Convenzione o in caso di recesso del singolo Esercente Aderente, il conguaglio (determinato comunque mediante i criteri indicati al precedente capoverso) deve essere versato entro la prima scadenza di cui alla lettera A del precedente art. 8.1 successiva alla cessazione dell'efficacia della Convenzione ovvero al recesso del singolo Esercente Aderente. Resta in ogni caso salvo il diritto degli Esercenti Aderenti di ottenere la restituzione di cui all'art. 8.2.

B) Locali ad attività annuale con almeno quindici intrattenimenti al mese o ad attività stagionale - Fermo quanto previsto alle lett. F e G della Premessa e ai successivi artt. 10.5 e 10.6, entro le scadenze di cui alla lettera B del precedente art. 8.1 gli Esercenti Aderenti, contestualmente al versamento dell'ammontare dell'Anticipo Minimo Garantito ivi previsto, provvederanno a dichiarare le date degli Intrattenimenti organizzati durante il mese precedente utilizzando l'apposito Modulo (all. n. 3) e ad effettuare il versamento di quanto eventualmente dovuto a conguaglio per gli Intrattenimenti organizzati in detto mese, salvo il diritto di ottenere la restituzione di cui all'art. 8.2. In particolare, il conguaglio è determinato sottraendo dagli importi dovuti ai sensi degli artt. 3 e/o 4 della Convenzione (comprensivi

degli eventuali sconti associativi), gli importi già corrisposti a titolo di Anticipo Minimo Garantito di cui all'art. 8.1, lettera B. In caso di cessazione dell'efficacia della presente Convenzione o in caso di recesso del singolo Esercente Aderente, il conguaglio (determinato comunque mediante i criteri indicati al precedente capoverso) deve essere versato entro la prima scadenza di cui alla lettera B del precedente art. 8.1 successiva alla cessazione dell'efficacia della Convenzione ovvero al recesso del singolo Esercente Aderente. Resta in ogni caso salvo il diritto degli Esercenti Aderenti di ottenere la restituzione di cui all'art. 8.2.

Una volta ricevuta la dichiarazione periodica ed a cognizione dell'avvenuto pagamento dell'importo dovuto a titolo di saldo – laddove dovuto –, SCF rilascerà quietanza.

8.4. SCF rilascerà quietanza di pagamento imputando i versamenti innanzitutto alle debenze meno recenti. Senza pregiudizio di quanto previsto al successivo art. 9 ed in generale di ogni ulteriore azione finalizzata ad ottenere il pagamento dei compensi dovuti dagli Esercenti Aderenti, resta inteso che, in caso di tardivo, incompleto adempimento delle obbligazioni di cui alla lettera a) dell'art. 7 ed ai punti 8.1 e 8.3, agli Esercenti Aderenti Associati non verrà riconosciuto lo sconto associativo di cui all'art. 6 relativamente al periodo di conto afferente al tardivo e/o incompleto pagamento.

ART. 9 – VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI ASSUNTI ALL'ATTO DELL'ADESIONE

9.1 Qualora l'Esercente Aderente si rifiuti di esibire, a richiesta di SCF anche per il tramite di suoi incaricati, la documentazione di cui alla lett. b) dell'art. 7 che precede, SCF provvederà ad inviare a mezzo raccomandata A.R. diffida ad adempiere nei venti giorni successivi alla ricezione della diffida stessa. Laddove l'Esercente Aderente risulti essere Associato al Sistema Organizzativo Federale di FIPE, copia della diffida verrà altresì inviata a FIPE.

9.2 Decorso inutilmente il termine di venti giorni dalla ricezione della diffida, impregiudicato il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno e fermo in ogni caso l'obbligo di versamento dei Compensi maturati ai sensi degli artt. 3 e 4 della Convenzione, SCF:

- a) a titolo di penale, applicherà all'Esercente Aderente che sia proprietario o gestore di Locali ad attività annuale che organizzi meno di 15 intrattenimenti al mese, un importo pari al Compenso Unitario moltiplicato per tre Intrattenimenti settimanali per ciascuna settimana di apertura nel corso di un solo Trimestre;
- b) a titolo di penale, applicherà all'Esercente Aderente che sia proprietario o gestore di Locali ad attività annuale che organizzi almeno 15 intrattenimenti al mese o ad attività stagionale, un importo pari al Compenso Unitario moltiplicato per tre Intrattenimenti settimanali per ciascuna settimana di apertura nel corso di tre mesi;
- c) non riconoscerà all'Esercente Associato Aderente, limitatamente all'anno solare nel quale quest'ultimo si sia reso inadempiente, i benefici ad esso eventualmente spettanti per effetto della sua adesione a Sistema Organizzativo Federale di FIPE;
- d) avrà la facoltà di procedere alla richiesta di controllo di veridicità dei dati dichiarati presso gli uffici e enti pubblici che custodiscono i predetti dati, e, ove possibile, anche a esercitare il diritto di accesso ai sensi degli artt. 22 ss. L. 241/90 presso i predetti uffici e enti pubblici, ivi compresa la SIAE, per ottenere l'acquisizione della documentazione richiesta.

9.3 SCF, FIPE e l'Esercente Associato Aderente hanno l'obbligo di esperire un tentativo di definizione bonaria di ogni controversia che possa nascere con riferimento alla applicazione o

interpretazione della presente Convenzione dando avvio alla procedura di cui al successivo articolo 13.

ART. 10 - GARANZIE

10.1. Gli Esercenti Aderenti saranno tenuti ad utilizzare i Fonogrammi facenti parte del Repertorio di titolarità dei Mandanti di SCF nel rispetto delle leggi vigenti e di quanto qui convenuto, e in modo da preservarne l'integrità ed il valore artistico-culturale ed industriale e da rispettare i diritti morali degli autori ed artisti interpreti, nonché l'immagine e la reputazione commerciale dei Mandanti di SCF medesimi.

10.2 Gli Esercenti Aderenti solleveranno pertanto SCF ed i suoi Mandanti da ogni eventuale pretesa di terzi aventi diritto e/o responsabilità verso terzi aventi diritto, derivante da utilizzazioni diverse da quelle regolate con la Convenzione.

10.3 SCF garantisce che il Compenso Comunicazione Fonogrammi come sopra definito è comprensivo della quota dovuta agli artisti interpreti ed esecutori ai sensi delle leggi attualmente vigenti, manlevando SCF ciascun Esercente Aderente da ogni eventuale pretesa di terzi a tale titolo.

10.4 Fermo quanto previsto alle lett. F e G della Premessa e ai successivi artt. 10.5 e 10.6, nonché in considerazione di quanto stabilito alla lettera A della Premessa e all'art. 2.2., ed in particolare in considerazione del fatto che il Compenso Comunicazione Fonogrammi come sopra definito comprende anche i compensi che spetterebbero ex art. 73 L.d.A. a soggetti diversi da SCF o dai suoi Mandanti per l'utilizzo a scopo di lucro nei Locali degli Esercenti Aderenti di Fonogrammi di loro titolarità, SCF s'impegna a manlevare gli Esercenti Aderenti in regola con il pagamento dei compensi dovuti da eventuali pretese avanzate da terzi in relazione ai diritti riconosciuti con il pagamento dei compensi dianzi stabiliti ed al periodo temporale per il quale i pagamenti stessi verranno effettuati.

Conseguentemente, nell'ipotesi in cui soggetti terzi rispetto alla Convenzione dovessero avanzare agli Esercenti Aderenti (e adempienti) richieste di pagamento per i diritti oggetto della presente Convenzione, questi ultimi ne daranno notizia a SCF che provvederà a soddisfare le richieste ovvero a gestire il relativo contenzioso, tenendo indenni gli Esercenti Aderenti da qualsivoglia onere o spesa che dovesse derivare da dette richieste, ivi compreso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il pagamento delle somme che dovessero essere liquidate a favore dei terzi richiedenti e/o le eventuali spese legali sostenute dall'aderente.

In particolare, SCF sarà tenuta a versare senza indugio agli Esercenti Aderenti ogni somma dovuta da questi ultimi in favore di terzi produttori di Fonogrammi in forza di provvedimento giudiziale avente efficacia esecutiva.

10.5 Impregiudicata la manleva di cui all'art. 10.4, SCF farà ogni ragionevole sforzo per concludere un accordo con SIAE (quale mandataria di terzi produttori di Fonogrammi) volto a regolare le modalità di riscossione dei compensi di cui all'art. 73 L.d.A. e volto ad evitare ogni forma di duplicazione del pagamento dei compensi da parte degli Esercenti Aderenti. Entro i successivi 15 giorni SCF darà comunicazione a FIPE dei contenuti dell'accordo raggiunto e, ove necessario, le Parti si impegnano a concludere - entro 60 giorni dall'eventuale accordo tra SIAE ed SCF - un Accordo integrativo della presente Convenzione, volto esclusivamente a uniformare le modalità di riscossione dei compensi previste all'art. 8 che precede a quelle che saranno eventualmente concordate tra SCF e SIAE, nonché ad evitare qualunque forma di

SCF
[Signature]

duplicazione del pagamento dei compensi di cui all'art. 73 L.d.A. da parte degli Esercenti Aderenti.

10.6 Nel caso in cui, alla data del 31 dicembre 2010, non dovesse essere intervenuto alcun accordo tra SCF e SIAE (quale mandataria di terzi produttori di Fonogrammi) volto a regolare le modalità di riscossione dei compensi di cui all'art. 73 L.d.A., resta inteso sin da ora tra le Parti che, al fine di evitare duplicazioni di pagamento a danno degli Esercenti Aderenti in regola con il pagamento di quanto dovuto ai sensi dell'art. 8.1 e 8.3, questi ultimi avranno facoltà di detrarre dai compensi dovuti e corrisposti ad SCF in virtù della presente Convenzione gli importi ex art. 73 L.d.A., richiesti da SIAE (quale mandataria) all'Esercente Aderente nel corso dell'anno precedente.

In particolare, in tale ipotesi, entro il 15 gennaio di ogni anno – a partire dal 15 gennaio 2011 – gli Esercenti Aderenti comunicheranno ad SCF gli importi richiesti da SIAE a titolo di compensi ex art. 73 L.d.A. nei dodici mesi precedenti, dando evidenza dei criteri di calcolo e consentendo ad SCF ogni verifica. Il conguaglio e/o la compensazione sarà effettuato nei successivi 6 mesi. La manleva rilasciata da SCF ai sensi dell'art. 10.4 non opererà, limitatamente alle richieste dei produttori rappresentati da SIAE, in favore di quegli Esercenti Aderenti che si avvarranno della facoltà di cui al presente art. 10.6.

Nel caso di cessazione dell'efficacia della presente Convenzione o in caso di recesso del singolo Esercente Aderente e, più in generale, in ogni caso di impossibilità di procedere a ogni forma di conguaglio e compensazione, SCF sarà tenuta a restituire gli Importi versati dagli Esercenti Aderenti a SIAE (quale mandataria) entro 60 giorni dalla cessazione dell'efficacia della Convenzione o del recesso del singolo Esercente Aderente o comunque entro 60 giorni dal verificarsi della causa di impossibilità di procedere a ogni forma di conguaglio e compensazione.

10.7 SCF e FIPE, in ragione della loro preponderante rappresentatività delle imprese dei rispettivi settori, si impegnano reciprocamente a non concludere con altre organizzazioni agenti nell'interesse delle tipologie di soggetti da esse rispettivamente rappresentate, contratti o accordi di contenuto analogo a quello della Convenzione, a condizioni tali da poter determinare per l'altra parte una situazione di svantaggio rispetto a dette organizzazioni.

ART. 11 - DURATA

11.1 La Convenzione avrà validità ed efficacia a partire dal 1° Gennaio 2010 al 31 dicembre 2012. In assenza di disdetta formulata entro il 30 settembre di ogni anno a far tempo dal 2012, si intende automaticamente rinnovata di anno in anno per l'anno successivo. FIPE e SCF concordano sin d'ora che, in mancanza di accordo entro il 31 dicembre dell'anno nel quale viene data disdetta della Convenzione, quest'ultima resterà in vigore per ulteriori dodici mesi al fine di consentire lo sviluppo e la finalizzazione di nuovi accordi. Decorso inutilmente detto ulteriore termine, SCF avrà facoltà di procedere liberamente nei confronti degli Esercenti ai sensi della normativa vigente.

11.2 Ciascun Esercente Aderente ha facoltà di recedere dalla Convenzione con dichiarazione scritta inviata ad SCF con lettera raccomandata a.r. il recesso ha effetto dopo 90 giorni dal ricevimento della dichiarazione da parte di SCF.

ART. 12 - NORME TRANSITORIE

12.1. Compensi dovuti per l'anno solare 2007.

SCF riconosce agli Esercenti che non hanno ancora provveduto a versare i compensi dovuti per gli Intrattenimenti organizzati nel corso dell'anno solare 2007 e che vi provvederanno entro il 31 marzo 2010 secondo i criteri stabiliti dalla convenzione stipulata tra SCF e FIPE in data 23 giugno 2004, la esenzione dall'applicazione degli interessi moratori. Restano in ogni caso salvi i diritti già azionati da SCF, eventualmente anche in via giudiziale, nei confronti degli Esercenti che non abbiano provveduto al saldo dei compensi di cui al presente art. 12.1.

12.2. Compensi dovuti per l'anno solare 2008.

Gli Esercenti che intendono aderire alla Convenzione e che non hanno ancora provveduto a versare i compensi dovuti per gli Intrattenimenti organizzati nel corso dell'anno solare 2008 hanno l'obbligo di regolarizzare le utilizzazioni in questione versando entro il 31 marzo 2010 un importo pari al 75% delle Tariffe di cui all'Allegato n. 1 moltiplicato il numero di Intrattenimenti organizzati nel corso dell'anno 2008. Con il suddetto pagamento l'Esercente s'intenderà liberato da qualsivoglia obbligo verso SCF che rinuncerà ad ogni azione eventualmente già intrapresa. Resta salvo il diritto di SCF di effettuare le verifiche di cui al precedente art. 7. A tal fine, gli Esercenti allegheranno al Modulo di Adesione la Scheda di Autoliquidazione Anno 2008 (all. 4) debitamente compilata.

Resta convenuto che gli Esercenti che hanno prima d'ora corrisposto i compensi relativi all'anno 2008 secondo le indicazioni del Sistema Organizzativo Federale di FIPE (pagamenti secondo accordo SCF-FIPE del 2004) null'altro dovranno corrispondere per detto anno, fatti salvi i diritti già azionati da SCF, eventualmente anche in via giudiziale per lo stesso periodo. SCF riconosce agli Esercenti che hanno prima d'ora corrisposto a SCF i compensi relativi all'anno 2008 in conformità a quanto previsto dai contratti individuali conclusi con SCF dagli stessi Esercenti la possibilità di richiedere l'applicazione delle condizioni economiche previste dal presente punto. Nell'ipotesi in cui tali Esercenti risultassero creditori di SCF per l'importo corrispondente alla differenza tra la somma già versata e la somma risultante applicando le condizioni di cui al presente punto, SCF provvederà alla restituzione a mezzo conguaglio con quanto dovuto per l'anno 2009.

12.3 Compensi dovuti per l'anno solare 2009

Gli Esercenti che intendono aderire alla Convenzione entro il 31 marzo 2010 provvederanno a compilare la Scheda di Autoliquidazione Anno 2009 (All. 5) ed a versare i relativi compensi, liquidati in base alla Tabella Tariffaria.

12.4 Adesione alla Convenzione

Fermo restando quanto previsto al punto 12.2, gli Esercenti che abbiano sottoscritto con SCF contratti individuali o tramite altre associazioni di categoria potranno in qualsiasi momento, liberamente e senza onere alcuno, decidere di aderire alla presente convenzione, disdettando contestualmente il precedente contratto. A tal fine l'Esercente Associato Aderente ne darà semplice comunicazione a mezzo lettera raccomandata a.r. ad SCF e gli effetti della comunicazione si produrranno a far tempo dal mese successivo a quello di invio.

ART. 13 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE CON ESERCENTI ASSOCIATI ADERENTI

13.1. Nell'ipotesi in cui nell'applicazione o nell'interpretazione della Convenzione dovessero insorgere controversie tra gli Esercenti Associati Aderenti da una parte e SCF o i suoi Mandanti dall'altra parte, SCF e FIPE si impegnano a collaborare ai fini dell'amichevole

composizione delle stesse. A tal fine, ciascun soggetto interessato, preliminarmente ad ogni iniziativa giudiziaria relativa a controversie nascenti dall'applicazione o dall'interpretazione della presente Convenzione, dovrà obbligatoriamente esperire un tentativo di bonaria definizione della controversia avanti una Commissione Paritetica composta (eventualmente anche a livello provinciale) da due componenti, uno espresso da SCF e l'altro da SILB-FIPE, da convocarsi entro 15 giorni dall'invio dell'istanza scritta della parte più diligente. In caso di esito positivo del tentativo di conciliazione, si procederà a redigere processo verbale che, sottoscritto dalle parti e dai membri della Commissione, costituisce transazione ad ogni effetto di legge. In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, la Commissione redigerà verbale nel quale verranno indicate le motivazioni che non hanno consentito la positiva soluzione della controversia.

13.2 SCF e FIPE si impegnano a concordare entro e non oltre 120 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione il regolamento volto a disciplinare il funzionamento della commissione paritetica per la composizione bonaria delle controversie relative all'esecuzione della presente Convenzione.

13.3 Ove il tentativo di conciliazione di cui all'art. 13.1 dovesse avere esito negativo, gli Esercenti Associati Aderenti, SCF o i suoi Mandanti, FIPE potrà agire presso ogni opportuna sede. Nel caso in cui la controversia abbia ad oggetto il mancato o non corretto adempimento del Compenso Comunicazione Fonogrammi da parte di un Esercente Associato Aderente, il Foro esclusivamente competente è quello nel quale si trova il Locale o uno dei Locali di cui il medesimo Esercente Associato Aderente ha la gestione o è proprietario.

ART. 14 - DISPOSIZIONI GENERALI / MODIFICHE

Qualsiasi modifica alla Convenzione non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto sottoscritto dalla parte nei cui confronti la modifica stessa viene invocata.

ART. 15 - VARIE

SCF e FIPE si obbligano a pubblicare il testo integrale della presente Convenzione (ivi inclusi gli Allegati) rispettivamente sul sito web www.scfitalia.it e www.fipec.it. SCF e FIPE si danno atto che ogni singola clausola della presente Convenzione è stata oggetto di specifica trattativa e pertanto gli artt. 1341 e 1342 c.c. non trovano applicazione tra SCF e FIPE.

Si allegano alla presente Convenzione i seguenti documenti:

Allegato 1: Tabella tariffaria

Allegato 2: Modulo di adesione


Allegato 3: Modulo di dichiarazione (versione mensile e versione trimestrale)

Allegato 4: Scheda di autoliquidazione anno 2008


Allegato 5: Scheda di autoliquidazione anno 2009

Milano, addì 30 dicembre 2009

SCF Consorzio Fonografici
Il Presidente
Dott. Gianluigi Chiodaroli



FIPE Federazione Italiana Pubblici Esercizi
Il Presidente
Dott. Lino Enrico Stoppani



allegato n°1: CONVENZIONE SCF-FIPE DEL 30/12/2009

TABELLA DEI COMPENSI PER INTRATTENIMENTO IN DISCOTECHE ANNI SOLARI 2009 E 2010 (IVA ESCLUSA)

NON ASSOCIATI FIPE

CAPENZA - FASCE	dal 1° al 100° intrattenimento nell'anno	dal 101° al 150° intrattenimento nell'anno	dal 151° al 200° intrattenimento nell'anno	dal 201° al 300° intrattenimento nell'anno	dal 301° intrattenimento nell'anno
0-100	€ 14,00	€ 9,30	€ 11,40	€ 7,00	€ 0
101-200	€ 17,80	€ 12,46	€ 10,68	€ 8,90	€ 0
201-400	€ 24,80	€ 17,36	€ 14,88	€ 12,40	€ 0
401-700	€ 31,90	€ 22,05	€ 18,99	€ 15,75	€ 0
701-1000	€ 37,60	€ 26,25	€ 22,50	€ 18,75	€ 0
1001-1500	€ 42,50	€ 29,75	€ 25,50	€ 21,25	€ 0
1501-2000	€ 47,50	€ 33,25	€ 28,50	€ 23,75	€ 0
2001-3000	€ 53,00	€ 38,50	€ 33,00	€ 27,50	€ 0
ogni ulteriore 1.000 unità	€ 6,00	€ 4,20	€ 3,60	€ 3,00	€ 0

ASSOCIATI FIPE

CAPENZA - FASCE	dal 1° al 100° intrattenimento nell'anno	dal 101° al 150° intrattenimento nell'anno	dal 151° al 200° intrattenimento nell'anno	dal 201° al 300° intrattenimento nell'anno	dal 301° intrattenimento nell'anno
0-100	€ 9,60	€ 6,86	€ 5,88	€ 4,90	€ 0
101-200	€ 12,46	€ 9,72	€ 7,49	€ 6,23	€ 0
201-400	€ 17,36	€ 12,15	€ 10,42	€ 8,88	€ 0
401-700	€ 22,05	€ 15,44	€ 13,23	€ 11,00	€ 0
701-1000	€ 26,25	€ 18,38	€ 15,75	€ 13,73	€ 0
1001-1500	€ 29,75	€ 20,83	€ 17,85	€ 14,88	€ 0
1501-2000	€ 33,25	€ 23,38	€ 19,95	€ 16,63	€ 0
2001-3000	€ 38,50	€ 26,95	€ 23,10	€ 19,25	€ 0
ogni ulteriore 1.000 unità	€ 4,20	€ 2,94	€ 2,52	€ 2,10	€ 0

I COMPENSI SONO DOVUTI PER CIASCUN INTRATTENIMENTO ORGANIZZATO NEL CORSO DI CI.

TABELLA DEI COMPENSI PER INTRATTENIMENTO IN DISCOTECHE ANNI SOLARI 2009 E 2010 (IVA INCLUSA)

NON ASSOCIATI FIPE

CAPENZA - FASCE	dal 1° al 100° intrattenimento nell'anno	dal 101° al 150° intrattenimento nell'anno	dal 151° al 200° intrattenimento nell'anno	dal 201° al 300° intrattenimento nell'anno	dal 301° intrattenimento nell'anno
0-100	€ 16,80	€ 11,76	€ 10,98	€ 8,40	€ 0,00
101-200	€ 21,36	€ 14,95	€ 12,82	€ 10,68	€ 0,00
201-400	€ 29,76	€ 20,83	€ 17,86	€ 14,88	€ 0,00
401-700	€ 37,60	€ 26,46	€ 22,68	€ 18,90	€ 0,00
701-1000	€ 43,00	€ 31,50	€ 27,00	€ 22,50	€ 0,00
1001-1500	€ 51,00	€ 35,70	€ 30,60	€ 25,50	€ 0,00
1501-2000	€ 57,00	€ 39,90	€ 34,20	€ 28,50	€ 0,00
2001-3000	€ 66,00	€ 46,20	€ 39,60	€ 33,00	€ 0,00
ogni ulteriore 1.000 unità	€ 7,20	€ 5,04	€ 4,32	€ 3,60	€ 0,00

ASSOCIATI FIPE

CAPENZA - FASCE	dal 1° al 100° intrattenimento nell'anno	dal 101° al 150° intrattenimento nell'anno	dal 151° al 200° intrattenimento nell'anno	dal 201° al 300° intrattenimento nell'anno	dal 301° intrattenimento nell'anno
0-100	€ 11,76	€ 8,23	€ 7,06	€ 5,88	€ 0,00
101-200	€ 14,95	€ 10,47	€ 8,97	€ 7,48	€ 0,00
201-400	€ 20,83	€ 14,58	€ 12,50	€ 10,42	€ 0,00
401-700	€ 26,46	€ 18,52	€ 15,88	€ 13,23	€ 0,00
701-1000	€ 31,50	€ 22,05	€ 18,90	€ 15,75	€ 0,00
1001-1500	€ 35,70	€ 24,99	€ 21,42	€ 17,85	€ 0,00
1501-2000	€ 39,90	€ 27,03	€ 23,94	€ 19,95	€ 0,00
2001-3000	€ 46,20	€ 32,34	€ 27,72	€ 23,10	€ 0,00
ogni ulteriore 1.000 unità	€ 5,04	€ 3,53	€ 3,02	€ 2,52	€ 0,00

NON SOLARE



allegato N°2: MODULO DI ADESIONE alla Convenzione per la diffusione di fonogrammi in discoteche, sale da ballo e locali di intrattenimento stipulata da FIPE ed SCF in data 30 dicembre 2009

La società/ditta _____ con sede in _____ via _____, CAP _____
Codice Fiscale _____ Partita IVA n. _____, in persona di (nel seguito "ESERCENTE") _____, tel. _____
fax _____ associata a FIPE con n° di tessera _____

_____ , sotto la propria responsabilità, dichiara di essere titolare dei Locali di seguito specificati:

Insegna	Sede dell'insegna (indirizzo, CAP, città)	Capienza*	Apertura (segnare con una X)	
			Annuale con più di 15 intrattenimenti mensili	Annuale con meno di 15 intrattenimenti mensili

* se il Locale è diviso in più sale, ciascuna con una specifica capienza risultante dalle autorizzazioni rilasciate dalle Autorità preposte, indicare la capienza complessiva del Locale

DICHIARA di conoscere e di aderire alle norme tutte della Convenzione per la comunicazione e la riproduzione di fonogrammi in discoteche, sale da ballo e locali di intrattenimento stipulata in data 30 dicembre 2009 tra FIPE - Federazione Italiana Pubblica Esecutori e SCF - Consorzio Fonografici (nel seguito "Convenzione") pubblicata sul sito web www.fipe.it e www.scf.it.

SOTTOSCRIVE specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., gli artt. 7 (Modalità di adesione alla Convenzione), 8 (Modalità di adesione alla Convenzione), 9 (Violazione degli obblighi assunti all'atto dell'adesione), 10 (Garanzie), 11 (Durata), 13 (Risoluzione delle controversie con Esercenti Assocati Aderenti). Il cui testo è riprodotto sul retro del presente modulo.

L'ESERCENTE (timbro o firma) _____
L'ESERCENTE (timbro e firma) _____

DICHIARA di aver letto e di accettare espressamente gli obblighi ad esso derivanti a seguito dell'adesione alla Convenzione in particolare, il sottoscritto dichiara di conoscere e di accettare espressamente gli obblighi posti a suo carico dagli artt. 7 e 9 della Convenzione e che quanto sopra corrisponde a verità o di prestare il proprio consenso affinché SCF possa chiedere agli uffici ed enti pubblici che custodiscono i dati di accertare quanto dichiarato. Il sottoscritto presta altresì il proprio consenso a che SCF eserciti il diritto di accesso presso i medesimi uffici e enti pubblici, ivi compresa la SIME, per ottenere copia delle documentazioni necessarie a comprovare quanto allo dichiarato.

L'ESERCENTE (timbro o firma) _____
L'ESERCENTE (timbro e firma) _____
Si informa che i dati forniti con la compilazione del presente modulo saranno raccolti da SCF in apposita banca dati esclusivamente ai fini dello applicazione della Convenzione in essere con FIPE. I dati saranno trattati anche con l'ausilio di sistemi informatici. Sono utilizzati sistemi idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. Per garantire l'esercizio dei diritti previsti dall'art. 7 D.Lgs. 196/2003 in merito all'accesso, la rettifica, la cancellazione e l'aggiornamento dei dati forniti, rivolgersi al Responsabile del trattamento degli stessi: SCF - Consorzio Fonografici, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, Dott. Gianluigi Chiodaro, domiciliato per la carica presso la sede consorile in Milano, Via Lecce XII n. 14. Autorizza il trattamento dei dati ai sensi di quanto sopra indicato.

Cod. Agente _____

allegato n°3 - CONVENZIONE SCF-FIPE DEL 30 DICEMBRE 2009
DICHIARAZIONE INTRATTENIMENTI MUSICALI

Apertura Annuale con più di 15 intrattenimenti mensili o Apertura Stagionale (fino a 6 mesi di apertura)

Società/ditta _____

Insegna _____

Codice Cliente SCF _____

CONTEGGIO DEL COMPENSO EFFETTIVO DOVUTO

- a. N° di Intrattenimenti effettuati nel mese: _____
- b. Compenso Unitario/Intrattenimento € _____
- TOT. Compenso Totale dovuto nel mese (a. x b.) € _____
- M.G. Minimo Garantito già versato da detrarre € _____

CONGUAGLIO DA VERSARE (TOT - M.G.) € _____
 + Anticipo Minimo Garantito mese successivo € _____
TOTALE DA VERSARE € _____

NB: allegare al presente modulo copia del versamento effettuato.

Date degli Intrattenimenti effettuati nel periodo sopra indicato.

Totale progressivo degli Intrattenimenti effettuati dall'inizio dell'anno, inclusi quelli indicati nel presente modulo N. _____

Il sottoscritto dichiara di conoscere e di accettare espressamente gli obblighi posti a suo carico dagli art. 7 e 9 della Convenzione e che quanto sopra corrisponde a verità e di prestare il proprio consenso affinché SCF possa chiedere agli uffici ed enti pubblici che custodiscono i dati di accertare quanto dichiarato. Il sottoscritto presta altresì il proprio consenso a che SCF eserciti il diritto di accesso presso i medesimi uffici e enti pubblici, ivi compresa la SIAE, per ottenere copia della documentazione necessaria a comprovare quanto auto dichiarato.

Luogo e data _____ L'ESERCENTE (timbro e firma) _____

Si informa che i dati forniti con la compilazione del presente modulo saranno raccolti da SCF in apposita banca dati esclusivamente ai fini della applicazione della Convenzione in essere con FIPE. I dati saranno trattati anche con l'ausilio di sistemi informatici. Sono utilizzati sistemi idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. Per garantire l'esercizio dei diritti previsti dall'art. 7 D.Lgs. 196/2003 in merito all'accesso, la rettifica, la cancellazione e l'aggiornamento dei dati forniti rivolgersi al Responsabile del trattamento degli stessi: SCF - Consorzio Fonografici, in persona del Presidente e legale rappresentanza pro tempore, Dott. Gianluigi Chiodaoli, domiciliato per la carica presso la sede consortile in Milano, Via Leone XIII n. 14. Autorizzo il trattamento dei dati ai sensi di quanto sopra indicato.

Luogo e data _____ L'ESERCENTE (timbro e firma) _____

Cod. Agente _____



1° TRIMESTRE (gennaio-marzo)	2° TRIMESTRE (aprile-giugno)	3° TRIMESTRE (luglio-settembre)	4° TRIMESTRE (ottobre-dicembre)	
---------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	--

€ _____

NB: allegare al presente modulo copia del versamento effettuato.

Date degli _____ periodo sopra indicato.

Totale progressivo degli Intrattenimenti effettuati dall'inizio dell'anno, inclusi quelli indicati nel presente modulo N. _____

Il sottoscritto dichiara di conoscere e di accettare espressamente gli obblighi posti a suo carico dagli art. 7 e 9 della Convenzione e che quanto sopra corrisponde a verità e di prestare il proprio consenso affinché SCF possa chiedere agli uffici ed enti pubblici che custodiscono i dati di accertare quanto dichiarato. Il sottoscritto presta altresì il proprio consenso a che SCF eserciti il diritto di accesso presso i medesimi uffici e enti pubblici, ivi compresa la SIAE, per ottenere copia della documentazione necessaria a comprovare quanto auto dichiarato.

Luogo e data _____ L'ESERCENTE (timbro e firma) _____

Si informa che i dati forniti con la compilazione del presente modulo saranno raccolti da SCF in apposita banca dati esclusivamente ai fini della applicazione della Convenzione in essere con FIPE. I dati saranno trattati anche con l'ausilio di sistemi informatici. Sono utilizzati sistemi idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. Per garantire l'esercizio dei diritti previsti dall'art. 7 D.Lgs. 196/2003 in merito all'accesso, la rettifica, la cancellazione o l'aggiornamento dei dati forniti rivolgersi al Responsabile del trattamento degli stessi: SCF - Consorzio Forografici, in persona del Presidente o legale rappresentante pro tempore, Dott. Gianluigi Chiodaroli, domiciliato per la carica presso la sede consorzile in Milano, Via Leone XIII n. 14. Autorizzo il trattamento dei dati ai sensi di quanto sopra indicato.

Luogo e data _____ L'ESERCENTE (timbro e firma) _____

cod. Agente _____



allegato n°4 CONVENZIONE SCF-FIPE DEL 30 DICEMBRE 2009
SCHEDA DI AUTOLIQUIDAZIONE ANNO 2008

Società/ditta _____

Insegna _____

Codice Cliente SCF _____

MESE	NUMERO SERATE DI INTRATTENIMENTO		NUMERO SERATE DI INTRATTENIMENTO
■ GENNAIO 08		■ LUGLIO 08	
■ FEBBRAIO 08		■ AGOSTO 08	
■ MARZO 08		■ SETTEMBRE 08	
■ APRILE 08		■ OTTOBRE 08	
■ MAGGIO 08		■ NOVEMBRE 08	
■ GIUGNO 08		■ DICEMBRE 08	

*allegare elenco con le date degli intrattenimenti effettuati

ANNO 2008: CONTEGGIO DEL COMPENSO EFFETTIVO DOVUTO

- a. N° di Intrattenimenti effettuati nel 2008: _____
- b. Compenso Unitario/Intrattenimento € _____
- TOT: Compenso Totale dovuto nel 2008 (a. x b. x 75%) € _____
- V. Compenso già versato da detrarre € _____

CONGUAGLIO DA VERSARE (TOT - V.) € _____

NB: allegare al presente modulo copia del versamento effettuato.

Il sottoscritto dichiara di conoscere e di accettare espressamente gli obblighi posti a suo carico dagli artt. 7 e 9 della Convenzione e che quanto sopra corrisponde a verità e di prestare il proprio consenso affinché SCF possa chiedere agli uffici ed enti pubblici che custodiscono i dati di accertare quanto dichiarato. Il sottoscritto presta altresì il proprio consenso a che SCF eserciti il diritto di accesso presso i medesimi uffici e enti pubblici, ivi compresa la SIAE, per ottenere copia della documentazione necessaria a comprovare quanto auto dichiarato.

Luogo e data _____

L'ESERCENTE (timbro e firma) _____

Si informa che i dati forniti con la compilazione del presente modulo saranno raccolti da SCF in apposita banca dati esclusivamente ai fini della applicazione della Convenzione in essere con FIPE. I dati saranno trattati anche con l'ausilio di sistemi informatici. Sono utilizzati sistemi idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. Per garantire l'esercizio dei diritti previsti dall'art. 7 D.Lgs. 196/2003 in merito all'accesso, la rettifica, la cancellazione e l'aggiornamento dei dati forniti rivolgersi al Responsabile del trattamento degli stessi: SCF - Consorzio Fonografici, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, Dott. Gianluigi Chiodaroli, domiciliato per la carica presso la sede consorziale in Milano, Via Leone XIII n. 14.

Autorizzo il trattamento dei dati ai sensi di quanto sopra indicato.

Luogo e data _____

L'ESERCENTE (timbro e firma) _____

Cod. Agente _____